



ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

Circolare n. 238

I.C PRIMO - MILAZZO
Prot. 0004465 del 03/06/2020
02-02 (Uscita)

Ai Coordinatori Consigli di classe/interclasse
Ai Consigli di classe sc. secondaria/interclasse scuola primaria
Ai docenti scuola primaria e secondaria

SITO WEB
REGISTRO ARGONEXT

Oggetto: Adempimenti finali a cura dei docenti e dei consigli di classe/interclasse a.s. 2019/2020.

In vista degli adempimenti finali di scrutinio di fine anno scolastico, si fornisce di seguito un riepilogo della normativa vigente e degli adempimenti per i docenti e per i consigli di classe/interclasse:

Decreto n. 122 del 2009	D. L- 62/2017	O. M. n. 11 del 16 maggio 2020
<p>La valutazione è espressione dell'autonomia professionale della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.</p> <p>La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.</p> <p>La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al</p>	<p>La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.</p> <p>La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe</p> <p>La valutazione è</p>	<p>“Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo”; 3.</p> <p>“I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti”;</p> <p>” Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione”;</p> <p>“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non</p>

<p>miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.</p>	<p>integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.</p> <p>La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza fermo restando quanto previsto decreto legge 137/2008 convertito con modificazioni dalla legge 169/2008.</p> <p>La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico</p>	<p>adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento</p>
<p>La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente con deliberazione assunta ove necessario, a maggioranza.</p>		<p>NOTA 8464 DEL 28.05.2020 CHIARISCE CHE:</p> <p>OM 11/2020 Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020. Nei casi contemplati all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull'albo on line dell'istituzione scolastica.</p>
<p>La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge è espressa:</p> <p>a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio,</p>		

<p>formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;</p> <p>b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.</p>		
--	--	--

Di seguito si indicano tutti gli adempimenti da effettuare almeno due giorni prima dello scrutinio finale:

Adempimenti a cura del singolo docente	Adempimenti dei Docenti coordinatori entro il giorno dello scrutinio finale
<p><u>-Relazione finale di ciascuna delle proprie classi</u> (da consegnare al coordinatore almeno due giorni prima dello scrutinio finale ed inviata per email al DS) nella quale dovrà essere evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> *la situazione della classe in relazione alla propria disciplina; *gli obiettivi educativi e formativi raggiunti; *le metodologie, le strategie didattiche e gli strumenti adottati; *le verifiche orali e scritte; *i criteri di valutazione disciplinari seguiti; *gli interventi individualizzati/personalizzati adottati, le attività di recupero e di sostegno e i relativi risultati ottenuti; *eventuali itinerari differenziati realizzati per gli alunni con disabilità; *eventuali itinerari personalizzati per gli alunni con cittadinanza non italiana; *le competenze disciplinari; *il comportamento degli alunni; *il rapporto scuola/famiglia; *la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (come previsto dal D.L. 62/2017); *ogni altro elemento utile. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Relazione finale che evidenzi il percorso didattico-educativo della classe, le competenze trasversali acquisite, gli obiettivi raggiunti, mezzi e strumenti, le attività svolte, gli eventuali ostacoli alla realizzazione della progettazione. 2) Relazione sugli alunni non ammessi per casi particolari (O.M. n. 11/2020) <ol style="list-style-type: none"> a) Attengono unicamente ai casi in cui i Consigli di Classe non abbiano alcun elemento valutativo relativo all'alunno dovuto a “mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche” già presente nel primo periodo didattico e già opportunamente verbalizzato, situazione che è perdurata anche nel periodo della didattica a distanza e che non sia imputabile a mancanza di dispositivo o a problemi di connettività. In questo caso è possibile non ammettere alla classe successiva con motivazione espressa all'unanimità (Art. 3 co.7 e Art. 4 co 6).

<p><u>Almeno due giorni prima dello scrutinio finale faranno pervenire al coordinatore del consiglio di classe e al dirigente scolastico la proposta di voti per lo scrutinio finale</u></p>	<p>b) Il secondo caso di ripetenza sia configura nell'eventualità che l'alunno sia incorso in gravi sanzioni disciplinari emanate ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (Art. 3 co. 8 e Art. 4 co. 7).</p>
<p>Per i casi previsti dall'O.M. n. 11 del 16.05.2020:</p> <p>1) Il Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A) è il documento che i Consigli di Classe/docenti contitolari della classe predispongono, in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell'O. M. prot. 11 del 16/05/2020).</p> <p>Il P.I.A dovrà comprendere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> *obiettivi di apprendimento da conseguire o completare. * contenuti *competenze *tempi previsti (da indicare in giorni o mese – bimestre...) <p>Ogni docente, secondo la struttura indicata, predisporrà un prospetto individuale riguardante le discipline di sua competenza.</p> <p>Il documento (allegato alla relazione finale) dovrà essere compilato, firmato e consegnato al Consiglio di Classe, tramite il Coordinatore del Consiglio medesimo, almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta di scrutinio</p> <p>2) Il Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi.</p> <p>Nel piano andranno indicati, per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento</p> <p>3) per gli alunni con Bisogni educativi speciali dovrà essere integrato il PEI (per gli alunni con disabilità) o il PdP (per gli alunni con DSA o con BES) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, (ex art. 5</p>	<p>Pertanto nel caso di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, GIA' PRESENTE E OPPORTUNAMENTE VERBALIZZATA, SITUAZIONE CHE E' PERDURATA NEL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA</p> <p>Il coordinatore di Classe dovrà raccogliere tutta la documentazione richiesta e verificarne l'adeguatezza e la completezza ai fini dell'espletamento delle successive fasi. Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti, redatto in seno al Consiglio di Classe, verrà allegato al verbale della seduta di scrutinio. Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti costituirà l'aggiornamento della progettazione di classe per l'anno scolastico 2020 - 2021 poiché, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 dell'O. M. citata, "le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020"</p> <p>Classi terze secondaria:</p> <p>Relazione coordinata in duplice copia.</p> <p>La relazione dovrà evidenziare i risultati della progettazione educativa e didattica del triennio, la situazione attuale della classe, la progettazione educativa e didattica, gli obiettivi educativi e didattici raggiunti, i progetti e le attività svolte, le competenze acquisite.</p>

dell'O.M. prot. 11 del 16/05/2020).

Per quanto riguarda la Valutazione del percorso di apprendimento individualizzato si indica una valutazione di tipo formativo che tenga conto del percorso e del processo di crescita dell'alunno/a e dei risultati raggiunti in termini di autonomia, responsabilità e partecipazione.

Per la valutazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 2020, degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, certificati (ai sensi della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010) e non certificati, si applica quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 della stessa ordinanza. La valutazione si baserà sui rispettivi piani educativi e didattici personalizzati già stilati. La valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato (comma 2) ed eventuali piani di apprendimento individualizzati saranno integrati al piano didattico personalizzato (comma 4).

I docenti di sostegno dovranno consegnare una dettagliata relazione finale (che verrà discussa e sottoscritta dal Consiglio di Classe) sugli alunni seguiti, riferendosi in particolare a:

- ◇ situazione di partenza;
- ◇ progetto realizzato sulla base delle condizioni accertate;
- ◇ metodologie e contenuti proposti nelle specifiche situazioni, con particolare riferimento a quelli in sostituzione – anche parziale – di aspetti programmatici di alcune discipline e conseguenti esigenze di prove differenziate;
- ◇ rapporto di collaborazione con gli altri docenti, con gli alunni, con le famiglie e con il servizio specialistico;
- ◇ previsioni sull'evoluzione dell'alunno per la stesura del profilo dinamico funzionale (P.D.F.) del prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda gli alunni in uscita il PDF dovrà contenere elementi utili relativi all'individuazione delle aree di intervento nella scuola secondaria di II grado.

Il Consiglio di Classe in sede di scrutini finali procederà:

- alla lettura della relazione finale (analisi della classe, obiettivi educativi e didattici raggiunti dalla classe, attività svolte, linee metodologiche e didattiche adottate, interventi di sostegno/integrazione/recupero, ecc.) ;
- alla presa visione delle proposte di voto per ogni disciplina attraverso il quadro riassuntivo, all'analisi situazione di ogni alunno;
- alla conferma proposta voti/modifica proposti e approvazione collegiale dei voti “con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza” (*Il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, è la norma in cui è specificato che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza*).
- per gli alunni che evidenziano insufficienze, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri previsti, il Consiglio, acquisiti gli atti redatti da ogni componente per la propria disciplina, assumerà per ogni alunno la deliberazione finale evidenziando le discipline con le insufficienze;

I piani di apprendimento individualizzati costituiranno parte integrante e sostanziale di tutta la documentazione dello scrutinio (come previsto dal comma 1 dell’art. 6 dell’O. M. n. 11 del 16/05/2020 “il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al Documento di valutazione finale”).

Il Consiglio assegnerà i voti di comportamento, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore.

Per le classi terze scuola secondaria e classi quinte scuola primaria dovrà essere stilato il certificato delle competenze.

Per le classi prime e seconde scuola secondaria- classi prime-seconde-terze-quarte scuola primaria dovranno essere allegati al verbale di scrutinio i seguenti documenti: PAI e PIA nei casi necessari, tabellone scrutinio finale

Per le classi terze scuola secondaria dovranno essere allegati al verbale di scrutinio i seguenti documenti: P.A.I., tabellone scrutinio finale, griglie di valutazione, scheda Lode nei casi previsti.

Per le classi quinte scuola primaria dovranno essere allegati al verbale di scrutinio i seguenti documenti: P.A.I. , tabellone scrutinio finale.

PER LE CLASSI TERZE LA NOTA MIUR 8464 DEL 28.05.2020 CHIARISCE CHE:

“In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline.

Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati sono opportunamente verbalizzate.

In merito allo scrutinio finale di cui all’articolo 7, per il quale si richiede il consiglio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’ordinanza, che per il corrente anno scolastico non prevedono l’attribuzione del

voto di ammissione, ferma restando la valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall'ordinanza stessa.”

COMPOSIZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per la legittimità delle deliberazioni di un collegio perfetto (consiglio di classe) è sufficiente che siano elencati i presenti e i votanti, i criteri della decisione e sia indicato il voto espresso da ciascun membro della Commissione.

Nel caso in cui un docente fosse impedito a partecipare per motivi giustificati per iscritto e accettati dal dirigente scolastico, deve essere affidato l'incarico di sostituirlo ad altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Si ricorda che la partecipazione dei docenti al Consiglio di classe per i lavori di scrutinio e per gli esami costituisce un obbligo di servizio.

Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, **non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.** In caso di parità prevale la proposta a cui ha dato il suo voto il Presidente.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Si ricorda la normativa vigente che disciplina la partecipazione dei docenti di Religione Cattolica:

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

L' Art. 309 del D.Lvo n. 297/1994 stabilisce che i Docenti di religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Gli stessi partecipano agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali soltanto per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione cattolica.

Inoltre, dal combinato disposto dall'art. 2 del DPR 22.06.2009 n. 122, comma 4 del D.lvo 297/1994 la valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica è espressa senza attribuzione di un voto numerico e in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla

famiglia una speciale nota da consegnare unitamente alla scheda di valutazione riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Viene escluso chiaramente il voto in decimi.

SCRUTINI FINALI- VOTO DETERMINANTE DEL DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA

Negli scrutini finali la previsione del DPR 23 giugno 1999 n. 202, secondo cui qualora sia prevista una delibera a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, non fa perdere il voto il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza e non fa perdere all'insegnante di religione la partecipazione piena e incondizionata alle valutazioni di competenze dei docenti (CDS sez. 1 20 dicembre 1999 n. 1089). Il MIUR ha infatti fornito la seguente interpretazione letterale:

“Nel caso in cui il Consiglio di classe debba procedere alla votazione per decidere la promozione o meno di un alunno il voto dell'insegnante di religione viene preso in considerazione soltanto se esso è determinante per la decisione finale. Nel caso ciò accadesse, ossia nel caso in cui il suo voto risultasse determinante per la decisione finale, allora detto voto non verrebbe considerato e diverrebbe “un giudizio motivato scritto a verbale”.

DISPOSIZIONI SULLE VERBALIZZAZIONI

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo ciclo, relativamente alla firma degli atti e delle riunioni con modalità a distanza, si dovrà utilizzare la procedura che consenta di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l'acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale).

Il dirigente scolastico provvederà a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe.

Dopo il 17 giugno, saranno comunicati i giorni e gli orari in cui tutti i docenti dovranno recarsi a scuola (con i dispositivi di protezione dal COVID-19) per firmare tutti gli atti dello scrutinio finale e dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla normativa di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93